



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE NR. 1/2025 in data 26.03.2025

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER L'AGRICOLTURA.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale n. 3 del 29 marzo 2023 che dispone:

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 1/2019)

1.

Dopo l' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente: "

Art. 3 bis.

(Commissione consultiva comunale per l'agricoltura)

1. La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
2. A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
3. La Regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
4. Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
6. L' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) **È ABROGATO.**

RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione Comunale per l'Agricoltura e Foreste, prevista dalla Legge Regionale 12.10.1978, n. 63, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2.05.1980, n. 33 e che la nomina della suddetta non è più riservata al Consiglio Comunale in forza dell'abrogazione disposta con la legge citata al capoverso precedente;

CONSIDERATO che l'art. 22 della norma sopra indicata tra l'altro recita "...Presso ogni Comune è istituita la 'Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste' così composta: 1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede; 2) *due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza*; 3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali; 4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. *La Commissione è nominata dal Sindaco.* Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti....";

DATO ATTO che la Commissione Agricoltura, per l'applicazione della Legge Regionale nr. 10 del 12.03.2002 (conservazione del patrimonio Tartufigeno) è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci;

VISTA la necessità di procedere alla nomina di nr. 2 consiglieri comunali;

VISTO CHE il presente decreto sarà comunicato alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, le quali designeranno a far parte della commissione suddetta in qualità di imprenditori agricoli presenti nel Comune di CASTELSPINA;

VISTA la necessità di nominare, oltre al sottoscritto Sindaco che la presiede, due consiglieri comunali nella persone di :

BOMPANI Giuliano consigliere comunale

SERRACHIERI Giovanni consigliere comunale

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castelspina;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tanto premesso,

D E C R E T A

DATO ATTO che le organizzazioni professionali agricole più rappresentative faranno pervenire due/tre nominativi di imprenditori agricoli da inserire nella Commissione in oggetto (Coldiretti, Confagricoltura e CIA), per cui si procede alla nomina in seno alla Commissione Comunale per l'Agricoltura dei nominativi scelti tra i Consiglieri Comunali e componenti della citata commissione;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Castelspina, Lì 26.03.2025.

IL SINDACO
F.to Claudio MUSSI



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE NR. 1/2025 in data 26.03.2025

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER L'AGRICOLTURA.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale n. 3 del 29 marzo 2023 che dispone:

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 1/2019)

1.

Dopo l' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) è inserito il seguente: "

Art. 3 bis.

(Commissione consultiva comunale per l'agricoltura)

1. La Regione favorisce la consultazione degli enti locali.
2. A tal fine presso ogni comune è istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
3. La Regione può avvalersi delle commissioni consultive comunali nei casi stabiliti dalla normativa regionale.
4. Il comune disciplina con proprio regolamento le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 2.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
6. L' articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) **È ABROGATO.**

RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione Comunale per l'Agricoltura e Foreste, prevista dalla Legge Regionale 12.10.1978, n. 63, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2.05.1980, n. 33 e che la nomina della suddetta non è più riservata al Consiglio Comunale in forza dell'abrogazione disposta con la legge citata al capoverso precedente;

CONSIDERATO che l'art. 22 della norma sopra indicata tra l'altro recita "...Presso ogni Comune è istituita la 'Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste' così composta: 1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede; 2) *due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza*; 3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali; 4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. *La Commissione è nominata dal Sindaco.* Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti....";

DATO ATTO che la Commissione Agricoltura, per l'applicazione della Legge Regionale nr. 10 del 12.03.2002 (conservazione del patrimonio Tartufigeno) è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci;

VISTA la necessità di procedere alla nomina di nr. 2 consiglieri comunali;

VISTO CHE il presente decreto sarà comunicato alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, le quali designeranno a far parte della commissione suddetta in qualità di imprenditori agricoli presenti nel Comune di CASTELSPINA;

VISTA la necessità di nominare, oltre al sottoscritto Sindaco che la presiede, due consiglieri comunali nella persone di :

BOMPANI Giuliano consigliere comunale

SERRACHIERI Giovanni consigliere comunale

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castelspina;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tanto premesso,

D E C R E T A

DATO ATTO che le organizzazioni professionali agricole più rappresentative faranno pervenire due/tre nominativi di imprenditori agricoli da inserire nella Commissione in oggetto (Coldiretti, Confagricoltura e CIA), per cui si procede alla nomina in seno alla Commissione Comunale per l'Agricoltura dei nominativi scelti tra i Consiglieri Comunali e componenti della citata commissione;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Castelspina, Lì 26.03.2025.

IL SINDACO
F.to Claudio MUSSI